

Istruzioni per la compilazione

6.5 ESENZIONE EX-ANTE – FORNITORI – BIS

A partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata una esenzione totale del Contributo Ambientale CONAI subordinata alla predisposizione ed all’invio al fornitore dello specifico Modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis”. **V1**

Condizioni

L’utilizzo di tale procedura è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1** gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
- 2** gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
- 3** gli utilizzatori devono conservare la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi oggetto di esenzione.

Nelle fatture di vendita il fornitore non deve esporre il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi ma deve indicare il titolo di esenzione e/o fare riferimento alla richiesta di esenzione presentatagli dal cliente (nel caso di specie con il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis”). **A1**

Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis” con il timbro dell’azienda e la firma del legale rappresentante deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, prima dell’effettuazione degli acquisti di imballaggi destinati ad essere esportati nella loro totalità ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis” deve essere inviato esclusivamente al CONAI. **A2**

V1 Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI dell'1.12.2021

A1 Il Consorziato che si avvalga della procedura di esenzione descritta non è tenuto ad effettuare conguagli di fine anno a meno che, per sopravvenuti ed imprevedibili eventi, l’esportazione non si verifichi entro l’anno successivo a quello dell’acquisto oppure gli imballaggi siano stati - eccezionalmente - immessi a consumo sul territorio nazionale. In tali casi l’utilizzatore è tenuto alla presentazione del modulo “6.5 Esenzione ex-ante CONAI” (si veda Paragrafo 7.2).

A2 Il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis” è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell’area Autodichiarazioni per casi particolari. È infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.